

STATUTO DEL COMUNE DI TRIESTE

(Modificato con deliberazione consiliare n. 27 d.d. 20.04.2016)

CAPO VI

POLITICHE FAMILIARI

Art. 29 bis

Consulta per la Famiglia

1. Al fine di perseguire il principio di sussidiarietà tra famiglia ed istituzioni pubbliche ed il diritto di libera scelta da parte della famiglia dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi, è istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta, la Consulta Comunale per la Famiglia;

2. La Consulta Comunale per la Famiglia svolge le proprie funzioni al fine di:

- a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso la rimozione o la riduzione degli ostacoli di carattere abitativo, economico e lavorativo;
- b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
- c) tutelare la maternità e la paternità potenziando l'assistenza sanitaria e sociale, realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre la madre all'interruzione di gravidanza;
- d) prevenire situazioni di particolare disagio, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari di separazione o di divorzio;
- e) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun membro;
- f) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- g) promuovere un sistema articolato di servizi ed opportunità per la prima infanzia al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- h) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla relazionalità ed ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- i) promuovere azioni atte alla conciliazione dei tempi della famiglia, della città e del lavoro;

- j) attuare azioni di promozione della fruizione dei servizi, dei beni culturali e del tempo libero da parte delle famiglie;
- k) promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
- l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- m) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili;
- n) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
- o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- p) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori orfani, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno a madre e bambino vittime di violenze familiari;
- q) coordinare e proporre programmi di aggiornamento e di riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura di un componente del nucleo familiare;
- r) prevedere, al fine di assicurare un effettivo diritto allo studio all'interno di famiglie in condizioni di disagio economico, buoni scuola per la frequenza di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, nonché contributi per progetti destinati alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- s) prevedere, insieme agli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;
- t) promuovere sul territorio comunale, unitamente agli altri soggetti pubblici e privati interessati, una diffusa informazione sui temi e sui servizi riguardanti la famiglia.

3. I rappresentanti della Consulta sono nominati dal Consiglio Comunale; questa disciplina con proprio regolamento il numero dei componenti, i criteri generali di costituzione e funzionamento, la durata in carica, i requisiti per l'accesso.

4. Per gli aspetti di dettaglio del suo funzionamento, la Consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno.